



## COMUNE DI VITULAZIO

Provincia di Caserta

UFFICIO TECNICO AREA VI

Via Pietro Lagnese n. 24 -Tel. 0823/967512/13- Fax 0823/965005-C.A.P.81041

P.I. 01659360612-

E-mail:ufficio.tecnico@comune.vitulazio.ce.it

# REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE CON DEHORS

Definizione delle modalità e dei criteri per l'occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, ad uso pubblico o privato, visibile da spazi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande in aree all'aperto (dehors) da parte di esercizi commerciali - bar, chioschi, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pub ed affini.

# SOMMARIO

## **Installazione di strutture a servizio di attività commerciali: Dehors**

Art. 1 – FINALITÀ.

Art. 2 – DEFINIZIONE DI DEHORS.

Art. 3 – ASPETTI NORMATIVI

Art. 4 – LOCALIZZAZIONE.

Art. 5 – CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI

Art. 6 – TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

Art. 7 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Art. 8 – CARATTERISTICHE E CONDIZIONI

Art. 9 – TEMPORALITÀ

Art. 10 – ONEROSITÀ.

Art. 11 – OBBLIGHI

Art. 12 – GARANZIE

Art. 13 -- SANZIONI

Art. 14 – NORME TRANSITORIE FINALI

## INSTALLAZIONE DI STRUTTURE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI “DEHORS”

### ART. 1 – Finalità

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare l'installazione di manufatti e strutture precarie di complemento agli esercizi commerciali (**dehors**).  
I cosiddetti **dehors**, inerenti l'arredo urbano, hanno la finalità di migliorare il decoro urbano, potenziare e regolamentare le attività commerciali di pubblico esercizio e di somministrazione esistenti, tramite l'utilizzazione di adeguati spazi esterni, pubblici e privati, per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.  
Sono da considerarsi **interventi edilizi minori**, e in quanto tali **pertinenze**, gli interventi volti alla realizzazione di piccole costruzioni connesse funzionalmente all'attività principale non dotati di autonomo accesso dalla viabilità pubblica (e pertanto non dotati di numero civico), non in grado di produrre reddito autonomamente.
2. Il presente regolamento disciplina in particolare, le procedure autorizzatorie per l'installazione dei manufatti, le regole dimensionali e la qualità architettonica degli stessi.

### ART. 2 - Definizione di Dehors

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per **dehors** si intende la struttura, come meglio specificato nel successivo art. 6, precaria costituita da un insieme di elementi mobili, smontabili o facilmente removibili, singoli o aggregati, disposti in modo funzionale, armonico ed organico sullo spazio pubblico o privato, ed organizzati, secondo regole che ne garantiscono la compatibilità con i luoghi, sulla base della morfologia, del decoro, della loro interazione con la circolazione veicolare e pedonale.
2. Per spazio privato si intende uno spazio di cui l'esercente abbia la disponibilità; se condominiale, l'uso resta subordinato alla relativa autorizzazione del condominio.
3. I **dehors** sono rigorosamente destinati ad un uso limitato nel tempo, assumendo quindi carattere temporaneo, e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata; devono, quindi, essere collegati ad un'attività di pubblico esercizio di somministrazione quali: bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, senza creare un incremento della capacità insediativa.
4. Tali strutture, in quanto dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee, devono essere smontabili e facilmente removibili e non devono essere infisse stabilmente al suolo.  
Queste strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni o manomissioni permanenti, sia durante la posa in opera che durante la rimozione.  
Contestualmente alla rimozione delle strutture, l'esercente dovrà provvedere al perfetto ripristino dell'area interessata.

5. Gli elementi dei **dehors** sono classificati come di seguito indicato:
  - a) **Arredi di base** quali tavoli, sedie, poltroncine e simili
  - b) **Elementi complementari di copertura e riparo con struttura indipendente** quali: tettoie, copertura a pergola, gazebo, strutture chiuse;
  - c) **Elementi accessori finali** quali: elementi di delimitazione verticale, pedane, ombrelloni, tende a sbraccio
6. I **dehors**, dal punto di vista temporale, si distinguono in:
  - a) **dehors temporanei**, se richiesti ed autorizzati per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, per un massimo di 240 giorni .
  - b) **dehors permanenti**, se richiesti ed autorizzati per un periodo non inferiore all'anno solare e comunque non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato.
7. Per i **dehors permanenti** di cui alla lettera b) del punto che precede, nonché per i locali ad essi collegati, devono essere garantiti i corretti livelli microclimatici anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettromeccaniche.

### **ART. 3 - Aspetti Normativi.**

1. Le strutture **dehors**, sia temporanee che permanenti, sono soggette al preventivo rilascio di Autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale- Settore VI previo parere favorevole del Comando Polizia Municipale.
2. Questi manufatti non costituiscono superficie utile coperta, né volume, in relazione agli indici urbanistici e alle Norme Tecniche di P.R.G. ed al Regolamento Edilizio. Quelli a servizio di un'attività di pubblico esercizio possono essere realizzati a distanze inferiori dai confini, dai fabbricati e dalle strade, purchè nel rispetto del decoro urbano e delle norme di sicurezza del traffico.
3. L'inserimento di **dehors** su aree private avviene in deroga agli indici urbanistici (di volume e di superficie coperta) in quanto si tratta di strutture provvisorie non computabili ai fini della volumetria ammissibile, a condizione che le stesse siano funzionali all'attività di pubblico esercizio e che vengano realizzate in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
4. La loro installazione deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Regolamento e nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti, in conformità con quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengano installati impianti elettrici o impianti rumorosi, dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico o una valutazione di impatto acustico in conformità alla vigenti disposizioni legislative.

## ART. 4 – LOCALIZZAZIONE

1. I **dehors** si inseriscono in ambiti urbani di varia tipologia e devono rispettare i criteri e parametri stabiliti in questo regolamento. I **dehors** non devono costituire barriere architettoniche per il transito veicolare e pedonale, non devono intralciare l'accesso agli edifici e devono rispettare gli aspetti architettonici, monumentali e ambientali, le reti tecnologiche. In ogni caso deve ritenersi esclusa l'apposizione di ogni genere di messaggio pubblicitario, ad eccezione del nome/o logo dell'esercizio.
2. I **dehors**, di cui al precedente art. 2, potranno essere installati in aree pubbliche o private, all'interno del centro abitato o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio;
3. Le aree occupate, nel caso in cui impediscano la libera visuale, non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice della Strada. Nelle zone del centro urbano, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi ovvero, in assenza di questi, degli spazi prospicienti l'esercizio, ivi compresa la pubblica via, a condizione che sia garantito uno spazio adeguato per la circolazione dei pedoni da delimitare con appositi paletti a cura e spese del richiedente.
4. In particolar modo, vanno osservati i seguenti criteri:
  - a) In corrispondenza di attraversamenti pedonali deve essere mantenuta libera un'area destinata al transito pedonale di larghezza non inferiore a m 2,00, per una lunghezza minima di m 2,00, misurata lungo il marciapiede a partire da ciascun lato del passaggio pedonale, esternamente allo stesso.
  - b) I **dehors** non devono interferire né con gli accessi pedonali agli edifici o ai passaggi, né con gli affacci di vetrine di soggetti terzi.
  - c) Nelle zone della città destinate esclusivamente al transito pedonale (aree pedonali urbane, rialzi di piazze e giardini, passeggiate, ecc.) per quanto concerne la dimensione degli spazi minimi dedicati ai pedoni si rimanda a quanto specificato al successivo punto i).
  - d) In corrispondenza di accessi carrai il **dehors** non deve costituire ostacolo al regolare transito dei veicoli e non deve limitare il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza. In caso di immissione diretta sulla via, deve essere mantenuto libero uno spazio di m 2.00 su ciascun lato, oltre alla larghezza del passaggio carraio.
  - e) Nelle situazioni di particolare pericolosità, quali ad esempio, limitata larghezza delle vie, presenza di curve o incroci o elevati volumi di traffico, l'Amministrazione può nell'ambito del procedimento autorizzativo, a suo insindacabile giudizio, prescrivere l'aumento nella misura necessaria le distanze indicate nei precedenti commi.
  - f) Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo,

segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.), in modo tale da limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.

- g) Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici; qualunque danno o incidente persone o cose sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
- h) L'area occupata dai dehors non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici.
- i) Sono consentite installazioni di **dehors** in parchi e giardini, presenti in prossimità dell'esercizio commerciale, la cui distanza non sia superiore a metri 15, purché dotate di idonee pavimentazioni ed a condizione che resti consentito il passaggio pedonale.
- j) Non è consentito installare **dehors** a meno di m. 5,00 dalle intersezioni viarie, salvo che non siano di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli (art. 20 del Codice della Strada).
- k) È ammessa l'occupazione dei marciapiedi fino alla metà della larghezza dello stesso marciapiede, purché sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 1,50, misurato tra il limite esterno del marciapiede ed il piano verticale di ingombro dei dehors e fra quest'ultimo e la parete fronteggiante della unità immobiliare a cui è afferente. In corrispondenza della zona di transito in prossimità del **Dehors** lo spazio di passaggio deve essere libero da qualsiasi tipo di ostacolo, quali alberature, pali o elementi tecnici di pertinenza degli enti erogatori di servizi o cordoli, al fine di garantire la continuità del percorso pedonale. In deroga, quando sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche o architettoniche della strada o del marciapiede è possibile lasciare uno spazio ridotto, purché non inferiore a mt. 1,00, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.M. n. 236/89, onde consentire la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
- l) È sempre consentita l'installazione dei **dehors** in aree pedonali, anche in attacco alle pareti esterne del locale, purché sul contrapposto lato libero del dehors sia garantito un passaggio pedonale di larghezza non inferiore a mt. 1,00, in ossequio alle disposizioni del già citato D.M. n. 236/89; se previsto e necessario il transito veicolare, saranno invece garantiti, in aggiunta ai precedenti, i relativi e necessari spazi.
- m) Qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione dei tavolini può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti o accessi di altre proprietà, salvo il nulla osta dei titolari dei medesimi esercizi o accessi e nei limiti di superficie del suolo pubblico autorizzato.
- n) È concessa la realizzazione di **dehors** in spazi porticati aventi caratteristiche dimensionali conformi a quanto previsto al successivo articolo 5, comma 1, lett. a).
- o) I dehors sono ammissibili anche in adiacenza a chioschi esistenti, purché a distanza da questi non inferiore a mt. 2,00 ed in posizione tale da non limitarne l'esercizio; è consentita

una distanza inferiore, a condizione che essa sia formalmente concordata con l'esercente del chiosco e sia garantito il transito pedonale.

- p) Per la realizzazione dei **dehors** nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 22/1/2004 n. 42 deve essere acquisito il parere preventivo della Soprintendenza ai B.A.A.S. e comunque deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire almeno una visuale prospettica e garantendo una fascia di rispetto, libera da arredi, non inferiore a mt. 3,50.
- q) I **dehors** devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 13/89 e s.m.i.
- r) I **dehors** autorizzati dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse.

#### **ART. 5 - CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI**

1 - La superficie del **Dehors** è definita dalla proiezione a terra dei piani verticali comprendenti all'interno tutte le sagome e qualsiasi eventuale elemento a sbalzo del **dehors**.

Nel caso di **dehors** privo di chiusura laterale, la sagoma è definita dalla superficie della pedana o dal perimetro massimo all'interno del quale è compresa la proiezione sul terreno di sedute e tavoli.

Le dimensioni massime e minime dei dehors sono definite in base ai seguenti criteri, ferme restando le prescrizioni generali del precedente art. 3:

- a) I manufatti precari c.d. **dehors**, oggetto del presente Regolamento ed ubicati con i criteri di cui all'art. 4, potranno avere una superficie coperta non superiore alla superficie di pubblico esercizio esistente, escludendo la superficie per servizi igienici, sia che ricadano su suolo pubblico che su suolo privato. In particolare, al fine di salvaguardare gli spazi pubblici preesistenti, i manufatti precari ricadenti sul suolo pubblico non potranno comunque occupare una superficie superiore a mq. 100.
- b) Negli spazi pubblici la Giunta Comunale può fissare, per ogni specifica richiesta, un limite inferiore, nel rispetto dei parametri di cui alla lettera precedente.
- c) Eventuali interventi successivi al rilascio dell'autorizzazione, volti a ridurre su parte dell'immobile la superficie di somministrazione, comporteranno la conseguente riduzione della struttura dei dehors stessi.
- d) Le caratteristiche tipologiche e di materiale dei **dehors** dovranno conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli seguenti; possono derogare le strutture realizzate in spazi privati, qualora non visibili da spazi pubblici.
- e) Nei **dehors**, costituiti esclusivamente da elementi di copertura a protezione degli ingressi (bar, ristoranti, alberghi ecc.), la larghezza della copertura non potrà essere più ampia rispetto alla larghezza del/i foro/fori esistenti che devono essere protetti con la struttura.

f) La profondità della copertura dovrà essere definita con le modalità previste nel successivo art. 6 e comunque, in caso di strada aperta al pubblico transito, dovrà essere arretrata di almeno 50 cm dal bordo del marciapiede.

g) Per altezza del **Dehors** coperto si intende la misura del segmento verticale che congiunge il piano di calpestio esistente prima dell'inserimento del Dehors con l'intradosso della struttura di copertura del Dehors stesso. Tale altezza deve essere rapportata con l'intorno architettonico in cui il Dehors si inserisce e deve rispettare eventuali decori e cornici esistenti, che non devono essere nascosti. In ogni caso l'altezza massima non può essere superiore a ml 3.00 mentre quella minima non potrà essere inferiore a ml 2,40.

h) Gli accessori, quali ad esempio le chiusure laterali non possono superare l'altezza massima di ml 1.60, misurata dal piano di calpestio esistente prima dell'inserimento del dehors; in ogni caso deve esservi raccordo tra dehors adiacenti, le cui altezze dovranno pertanto uniformarsi tra loro.

#### **ART. 6 – TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI**

1. La struttura portante dei dehors, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere strutturalmente autonoma; saranno consentiti vincoli strutturali di attacco all'edificio esistente, a condizione che non si arrechi pregiudizio e compromissione alla sua struttura, in conformità alla normativa sismica.
2. La struttura portante del dehors dovrà essere realizzata con profili a sezione ridotta al minimo necessario, tali da garantirne il requisito della stabilità. Tale struttura dovrà essere in legno, alluminio e acciaio verniciati con colore compresi nella gamma del grigio cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento.
3. Le eventuali tamponature laterali dovranno essere in materiale di tipo trasparente come telo in PVC del tipo trasparente, vetro infrangibile o plexiglas, fissate mediante ancoraggi amovibili e facilmente retraibili, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.
4. La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o telo plastificato di colore naturale o altro colore da campionarsi in riferimento ai colori delle facciate esistenti (tende e teli in PVC) oppure di tipo rigido (pannelli di lastre di Plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile o pannelli opachi), uniforme ai materiali della struttura, in modo da garantire idonee condizioni climatiche all'interno.

Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.

L'uso dei materiali o colori alternativi, per la sola copertura, dovrà essere giustificata da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.

5. L'eventuale pavimentazione, aggiuntiva e sovrapposta a quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti.
6. I manufatti non dovranno interferire con le porte individuate anche come via di esodo, né peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati.
7. In presenza di più pubblici esercizi distanti meno di m. 6,00 fra di loro, deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti, ad esse uniformandosi purché conformi al presente Regolamento.
8. I materiali degli elementi costituenti i **dehors** dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano e più in particolare, restano individuate tre seguenti zone del territorio comunale:
  - Centro storico;
  - Periferia;
  - Frazioni;
9. Le tipologie ammissibili sono così definite.

#### **A) Ombrelloni.**

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale, in legno naturale, alluminio o acciaio verniciato con colore nella gamma del grigio.

La copertura deve essere in telo opaco, in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato, con esclusione di PVC o tessuto sintetico.

Nelle aree del Centro Storico, periferie e frazioni i colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.

Nelle zone di Periferia e Frazioni i colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.

Resta fermo l'obbligo, nell'ambito di una stessa piazza, di uniformarsi in tutte le tipologie di materiali.

Nelle aree pedonalizzate con materiale lapideo, nel caso sia prevista la tipologia con palo centrale, è possibile prevedere, per l'inserimento del palo nella pavimentazione stessa, un innesto metallico che dovrà essere chiuso nel periodo di inutilizzo.

Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale, per i quali si deve lasciare uno spazio minimo di mt. 1.50 .

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede.

Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale ( Centro Storico, Periferie e Frazioni).

#### **B) Tende alla Romana**

Costituite da un telo ricadente fissato alla parete tramite rullo di avvolgimento e sostenuto su lato opposto da una barra fissata a montanti di appoggi al suolo, in acciaio verniciato a polveri di colore grafite.

La posizione del rullo avvolgitore deve essere prevista al di sopra delle aperture o delle arcate e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Il telo di copertura deve essere opaco, in tinta unita con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici fronteggianti.

Non è consentito l'impiego di tali tende in prossimità di edifici vincolati.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale.

Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale.

### **C) TENDE A PANTALERA**

Tali tende possono essere:

- a) con meccanismo a braccetti rotanti, in acciaio verniciato con colore verniciato a polveri di colore grafite;
- b) con meccanismo a bracci estensibili, sempre in acciaio verniciato con colore a polveri di colore grafite;

Ambedue le tipologie sono costituite da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulle facciate. Il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle coperture e, qualora esistano, delle cornici stesse.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere opachi in tinta unita di colore bianco o corda o con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici fronteggianti.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede, se trasversale al passaggio pedonale.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati.

L'impiego di tali dehors è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all'interno dei percorsi porticati e nel centro storico.

### **D) STRUTTURE CON COPERTURA A UNA FALDA O DOPPIA FALDA**

Si presentano con due soluzioni, con struttura da realizzare in legno, alluminio o acciaio verniciato con colore nella gamma del grigio mediante:

- a) montanti centrali di sostegno;
- b) montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei rimanenti lati minori.

La copertura deve essere a struttura fissa di tipo rigido, o teli opaco in tinta unita di colore bianco o corda o con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici fronteggianti.

Le strutture possono essere dotate di chiusura laterale del tipo trasparente a tutta altezza.

Tali dehors sono consentiti in tutto il territorio comunale.

### **E) STRUTTURE CON COPERTURA A VELA**

La copertura è costituita da telo opaco, in tinta unita di colore bianco o corda o unita con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici fronteggianti, con montanti di appoggio al suolo in legno, alluminio o acciaio con colore nella gamma del grigio (verniciato a polvere di colore grafite).

Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede, se trasversale al passaggio pedonale.

Non sono ammesse le mantovane laterali.

Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

### **F) STRUTTURE CON COPERTURA A PADIGLIONE.**

Si presentano, di massima, con due soluzioni:

- a) a piccoli moduli di pianta quadrata e copertura a piramide, con struttura in legno, alluminio o acciaio verniciata con colore nella gamma del grigio (verniciato a polveri di colore grafite).
- b) a pianta varia, con struttura in legno, alluminio o acciaio verniciata con colore nella gamma del grigio (verniciato a polveri di colore grafite), a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco o corda o con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici fronteggianti.

E' consentita la chiusura parziale dei lati con pannelli verticali a tutta altezza del tipo trasparente, fissate mediante ancoraggi e facilmente retraibili e privi di finestrate, esclusione delle chiusure degli accessi e dei lati fronteggianti i percorsi pedonali.

Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

### **G) SEDIE E ARREDI**

Le sedie, poltroncine i tavoli e gli arredi esterni dovranno essere in acciaio, legno o materiale trasparente.

Sono vietati tavoli, sedie e arredi in materie plastiche non trasparenti, termoplastiche e/o pubblicizzate e similari.

### **H) PEDANE.**

Definizione: manufatti facilmente amovibili sopraelevati rispetto al suolo.

Le pedane, salvo in situazioni particolarmente disagiati, sono vietate ove sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale.

E', inoltre, vietato coprire chiusini, botole, griglie di aerazione, nonché il taglio e la costipazione delle radici affioranti.

Le pedane e gli eventuali elementi a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dall'area data in concessione.

Le pedane devono essere opportunamente delimitate, avere, salvo casi particolari, un'altezza, dal suolo su cui posano, minore o uguale a ml 0,15 ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

Le pedane devono essere realizzate con struttura modulare facilmente smontabile e, devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

Per il rivestimento delle pedane è obbligatorio l'uso di parquet o acciaio trattato non lucido o gomme o altro materiale sintetico purché non liscio.

### **I) ELEMENTI DI DELIMITAZIONE E FIORIERE.**

Definizione: sono elementi di delimitazione quei manufatti atti ad individuare gli spazi in concessione, quali fioriere o recinzioni tipo cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

Gli elementi di recinzione devono avere un'altezza massima di ml 1,20. Essi devono essere realizzati con struttura in legno o metallo verniciati con cromie coordinate a quelle di sedie, poltroncine e tavolini.

Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva dello specifico contesto urbano, per cui, se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti, garantendo una trasparenza minima pari al 40% della superficie complessiva.

I paravento devono avere un'altezza massima di ml 1,60. Sono ammessi rampicanti su graticci, a patto che non superino le dimensioni dell'altezza massima consentita.

Le fioriere devono essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante o essenze floreali prive di spine e mantenute a regola d'arte.

Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte devono essere immediatamente rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate.

Va privilegiato l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca.

E' vietato l'uso di fioriere in materiale plastico.

Le fioriere non devono presentare scritte pubblicitarie, mentre gli altri tipi di recinzione possono riportare solo il nome e/o il logo dell'esercizio, purché di dimensioni contenute o con scarso contrasto cromatico.

### **ART. 7 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA.**

1. Le strutture precarie c.d. **dehors**, sia temporanee che permanenti, sono soggette al preventivo rilascio di Autorizzazione per occupazione di suolo pubblico/privato, secondo le modalità di cui ai successivi articoli e secondo le prescrizioni previste nel "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"
2. La domanda per la realizzazione dei dehors deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

#### **a) Dati generali:**

- generalità complete del richiedente;
- codice fiscale o numero di partita IVA;
- ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
- dati della licenza di somministrazione relativa all'esercizio pubblico interessato;
- indicazione della tipologia ( temporanea o permanente) e del periodo di occupazione del suolo pubblico.

**b) Elaborati grafici** in tre copie, a firma di tecnico abilitato, contenenti:

- Estratto di P.R.G. in scala 1:5000
- planimetria di zona preferibilmente in scala 1:500 o, diversamente, non inferiore alla scala 1:2000;
- planimetria in scala 1:100 rappresentante lo stato di fatto dell'area interessata con l'indicazione dell'area occupata dal nuovo dehors mediante tratteggio ed indicazione della larghezza del fronte dell'esercizio pubblico interessato;
- pianta con la disposizione degli arredi, le eventuali delimitazioni e la proiezione dell'eventuale copertura;
- sezione con rappresentazione delle altezze del manufatto e del profilo della pavimentazione esistente;
- prospetti con la rappresentazione di ogni lato del manufatto e della facciata dell'edificio adiacente;
- particolari con illustrazione degli elementi decorativi, dei materiali, delle finiture, dei colori e delle essenze arboree.

**c) Documentazione fotografica** (formato minimo 10 x 13) a colori del luogo interessato dalla installazione del dehors.

**d) Relazione tecnica**, a firma del tecnico progettista, in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, ai fini della verifica di conformità del progetto al presente regolamento.

**e) Documentazione a colori** dell'arredò prescelto e campionatura della copertura.

**f) Nulla-osta del/dei proprietario/i (o dell'amministratore)**, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio o sia insediata su parti comuni del condominio.

**g) Nulla osta del titolare dell'esercizio o accesso adiacenti**, se l'area occupata sconfinava il tratto fronteggiante l'esercizio.

**h) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio unilaterale** contenente:

- obbligo, nel caso di dehors temporanei, di utilizzo continuativo per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico;
- impegno alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
- impegno alla rimozione dell'occupazione entro 30 gg. dalla data di cessazione dell'attività;
- impegno, in ogni caso, alla rimozione degli arredi ed eventuali ombrelloni entro i termini di validità, nel caso di mancato rinnovo;

- impegno, a seguito della rimozione, di rimessa in pristino del suolo nello stato originario;
  - obbligo di adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
  - impegno a non destinare il dehors e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli autorizzati;
  - impegno alla rimozione dei manufatti, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;
  - obbligo di assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose causati dalla presenza del dehors, esonerando il comune da ogni responsabilità civile e penale,
  - impegno al pagamento della TOSAP annuale entro i termini di legge;
  - impegno al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, del canone ricognitorio nel caso di dehors permanenti mentre per i dehors temporanei al momento del rilascio dell'Autorizzazione;
- i) **Asseverazione da parte di tecnico abilitato** circa la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, ed il rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché la conformità della stessa alla legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche (ed eventuali deroghe) e la conformità dell'impianto elettrico alle leggi in materia.
- l) **Eventuale parere ASL o Dichiarazione sostitutiva** sul rispetto dei requisiti igienico – sanitari;
- m) **cauzione a garanzia della manutenzione e/o della messa in pristino dell'area pubblica** con fidejussione pari a 25 €/mq. e fatte salve le sanzioni previste dal nuovo codice della strada.
- n) **acquisizione del parere della soprintendenza** ai B. A. A.S. se ricadente in zone vincolate.

**o) acquisizione Autorizzazione sismica qualora prevista;**

3. Ad avvenuta ricezione dell'intera documentazione necessaria, entro i successivi 30 giorni il Dirigente dell'Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata - acquisisce i pareri della Polizia Municipale e dell'Ufficio Comunale dei Tributi.
4. Il provvedimento finale viene formalizzato con l'emanazione entro i successivi 15 giorni, da parte del Dirigente dell'Area Tecnica, dell'autorizzazione, in bollo, da ritirarsi previo pagamento degli oneri di cui al successivo art. 10.
5. La mancanza della documentazione indicata nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza fino a quando non sarà prodotta.
6. A fine lavori si dovrà presentare al Comune la relativa comunicazione, corredata di almeno quattro (4) foto della struttura, così come realizzata ed inserita nell'ambiente urbano. Il Comune potrà controllare, in ogni tempo, la conformità della struttura eseguita al progetto autorizzato.

**ART. 8 - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI**

- 1 - L'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di disporre la rimozione temporanea o definitiva dal suolo pubblico delle strutture autorizzate, in qualsiasi momento e su semplice avviso:
  - a) per conclamata carenza dello stato igienico-sanitario, di sicurezza della struttura o decoro della stessa per assenza di manutenzione;
  - b) per mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
  - c) per ragioni di interesse generale temporanee o definitive, quale la necessità di intervento sull'area pubblica, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo, con la sola eccezione dell'aliquota della tassa di occupazione relativa al tempo di non utilizzazione del suolo.
- 2 - Le richieste di rinnovo di autorizzazioni precedentemente rilasciate saranno accolte previo controllo di avvenuto pagamento degli oneri di cui al successivo art. 10, dovuti per la precedente autorizzazione.

#### **ART. 9 – TEMPORALITÀ.**

1. Il termine di validità dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione di tali strutture temporanee, collegate ad attività di pubblico esercizio, potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:
  - a) **De hors temporaneo**: per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 2, comma 5;
  - b) **dehors permanente**: da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a 5 anni, a far data dal rilascio della autorizzazione.
2. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza, sulla base di semplice domanda in bollo. Stessa procedura si intende riservata per le nuove richieste di dehors temporanei scaduti e non rinnovati nei termini di cui sopra, sempre che non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito.
3. L'autorizzazione è collegata alla durata dell'attività connessa; cessata l'attività, l'autorizzazione decade contestualmente e la struttura deve essere definitivamente rimossa.
4. Per i "dehors temporanei" l'occupazione può essere rilasciata fino al termine massimo di cinque anni dalla data di rilascio della autorizzazione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors non comunichi modifiche alla struttura e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione.
5. Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse durante il periodo di mancato utilizzo.
6. Per i rinnovi è sufficiente la sola istanza di autorizzazione, senza altra documentazione aggiuntiva, a condizione che sia prodotta autodichiarazione circa la conformità dell'intervento

a quello precedentemente autorizzato, il sussistere del permanere delle condizioni di stabilità del manufatto e l'avvenuto pagamento dei tributi per la precedente autorizzazione.

#### **ART. 10 – ONEROSITÀ.**

1. Le strutture **dehors**, temporanee o permanenti, qualora ricadano su suolo pubblico sono assoggettate alla T.O.S.A.P. secondo le disposizioni di legge e regolamento vigenti al momento dell'istanza.
2. Per le strutture permanenti detta tassa sarà versata annualmente al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli importi unitari deliberati.
3. Per le strutture temporanee detta tassa sarà versata al momento del rilascio dell'Autorizzazione;
4. Il rilascio dell'autorizzazione per qualsiasi tipologia di pratica e per qualunque tipo di suolo da occupare, pubblico o privato, è subordinato al pagamento del diritto di istruttoria della pratica.

#### **ART. 11 – OBBLIGHI.**

1. È cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.
2. Spettano al titolare dell'autorizzazione la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari, in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.
3. Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, non potrà essere adibito ad uso improprio e dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza.
4. Tutti gli elementi costitutivi dei **dehors** devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.
5. La responsabilità penale e civile, per eventuali danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione, resta a carico del titolare dell'autorizzazione.
6. Qualora, in conseguenza dell'installazione e della successiva permanenza ed uso delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, alle alberature, al patrimonio verde o altro bene di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area, secondo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di inerzia, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese a carico del concessionario, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
7. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzata, nei modi disposti dallo stesso Regolamento.
8. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo previo rilascio di nuova autorizzazione, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

9. La Giunta potrà, in ogni momento, individuare aree e luoghi in cui vietare le installazioni dei dehors. In tali luoghi ed aree, se presenti dehors già autorizzati, gli stessi dovranno essere rimossi nel termine ordinario di un anno dall'approvazione del suddetto provvedimento o in un termine minore disposto dall'Amministrazione, purché ampiamente motivato.
10. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di redazione di un progetto generale di arredo urbano. Nel caso, entro 360 giorni dalla data della sua approvazione, gli esercenti sono obbligati a rendere i dehors esistenti conformi al suddetto progetto.

#### **ART. 12 – GARANZIE.**

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere prodotto atto unilaterale da parte del richiedente a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni ed obblighi previsti nel presente Regolamento.

#### **ART. 13 – SANZIONI**

- 1 - Per la violazione alle disposizioni del presente Regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 Euro ad un massimo di 500 Euro. In aggiunta a detta sanzione, si procederà al ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui l'intervento risulti non conforme al presente regolamento e, quindi, non autorizzabile.
- 2 - Il Comune può, in caso di inerzia del proprietario, a seguito di ordinanza di rimessione in pristino, provvedere direttamente con spese a carico del contravventore.
- 3 - Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature, eventualmente verificatosi per le operazioni eseguite dal Comune di smontaggio e trasporto, o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.
- 4 - Restano ferme le sanzioni previste da altre norme di legge o regolamento.
- 5 - Delle suddette operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione, redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

#### **ART. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI.**

- 1 - Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo.
- 2 - Nei casi di dehors esistenti, la richiesta di modifiche, ristrutturazione o rinnovo dell'autorizzazione in corso, ivi compresa la modifica dell'occupazione di suolo pubblico da precaria a temporanea, viceversa, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni e deve, pertanto, essere oggetto di apposita istanza. Entro il termine di un anno dall'approvazione del presente regolamento tutte le strutture esistenti devono adeguarsi alle prescrizioni dello stesso.
- 3 - I Dehors esistenti e legittimamente autorizzati prima dell'emanazione del presente Regolamento dovranno essere adeguati alle presenti disposizioni alla scadenza delle autorizzazioni e/o concessioni di occupazione del suolo pubblico.

4 – Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Comunale della deliberazione consiliare di approvazione.